

Decreto federale concernente la Convenzione tra la Svizzera e il Regno del Marocco sul trasferimento dei condannati

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2001²,
decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione, firmata il 14 luglio 2000, tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco sul trasferimento dei condannati è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2815

¹ RS 101
² FF 2001 4213